



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1550 / 2018

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA MENIN E BUSATO SNC RELATIVO AL RINNOVO CON MODIFICHE DELL'IMPIANTO DI VIA PRIMO MAGGIO 110 IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
 - l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 72684 e 72686 del 24.08.2017 con cui la ditta MENIN & BUSATO S.N.C. di Menin Massimo & C., ha chiesto l'attivazione delle procedura di verifica per la valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 4/2016 per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte esercitata presso in via primo maggio n. 110 Campagna Lupia;

constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lett.zb) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di VIA ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. a seguito di modifiche progettuali intervenute in sede di istruttoria, inquadrabili al punto 8 lett.t) dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'istanza è stata perfezionata e ricondotta alle disposizioni dell'art.19 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Premesso:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Donà Stefania non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto

all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- iii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
- a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 77537 del 12.09.2017 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. In data 09.10.2017 è stato effettuato un sopralluogo da parte del gruppo istruttorio VIA conoscitivo dei luoghi ove si intende realizzare l'intervento di cui all'oggetto;
- iii. Con nota protocollo n. 95560 del 13.11.2017 la Città metropolitana di Venezia ha chiesto delle integrazioni in merito al progetto e allo studio preliminare d'impatto ambientale a seguito del sopralluogo effettuato;
- iv. Con note protocollo n. 6539 e 6541 del 30.01.2018 sono pervenute le integrazioni richieste da cui si rileva che, rispetto a quanto presentato in prima istanza, vengono apportate delle modifiche progettuali che comportano una variazione degli impatti ambientali valutati nello studio preliminare ambientale;
- v. Con nota protocollo n. 15454 del 01.03.2018 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alla ditta che le modifiche progettuali proposte in occasione del rinnovo sono riconducibili al punto 8) lett.t) dell'allegato IV del D.lgs 152/06 e s.m.i. e quindi alle disposizioni dell'art.19 del D.lgs 152/06 e s.m.i. invitandola a perfezionare l'istanza e a fare una nuova valutazione in merito al previsionale d'impatto acustico.
- vi. Con nota protocollo n. 27292 del 11.04.2018 la società MENIN & BUSATO S.N.C. ha perfezionato l'istanza riconducendola anche alle disposizioni dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii a seguito delle modifiche introdotte.
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. il Comitato VIA nella seduta del 07.05.2018 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 34712 del 10.05.2018;
- ix. con numero di serie 01161010247268 del 22.08.2018 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 72684 del 24.08.201 e successivamente integrata e perfezionata con protocollo n. 27292 del 11.04.2018 relativo al rinnovo con modifiche dell'impianto di via primo maggio 110 in comune di Campagna Lupia (VE) per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 34712 del 10.05.2018 che fa parte integrante della presente determinazione, con le seguenti prescrizioni:
 - a) **Entro 90 gg** dall'inizio dell'attività nella nuova conformazione, sia inviata ad ARPAV, dipartimento provinciale di Venezia e alla Città metropolitana di Venezia, una nuova Documentazione di Impatto Acustico nella quale siano valutati i livelli sonori a confine e presso i ricettori (in questo caso ad altezza corrispondente ai piani più alti degli edifici) in assenza dei cumuli, e specificando in modo completo le condizioni dell'attività e dei luoghi al momento delle misure. Qualora, a seguito di tale valutazione, dovesse emergere la possibilità di superamento dei limiti di legge, dovranno essere realizzate specifiche opere di mitigazione acustica al fine di garantirne il rispetto in tutte le condizioni di svolgimento dell'attività.

- b) La superficie pavimentata in calcestruzzo, corrispondente alle aree di gestione rifiuti (Settore di Conferimento, A1, A2, A3, A5), dovrà essere perimetrata con un cordolo.
- c) Venga trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia la dichiarazione di fine dei lavori, **entro 7 giorni** dalla loro conclusione.
- d) **Entro 90 gg** dalla fine dei lavori (31.03.2019), come riscontrabile dal cronoprogramma presentato, venga presentata alla Città metropolitana di Venezia, una relazione con riportati in particolare:
1. la documentazione attestante i volumi reali del materiale rimosso in fase di cantiere (Punto 2 del cronoprogramma), e relativa caratterizzazione (EOW o rifiuto);
 2. la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle diverse fasi previste nel cronoprogramma;
 3. copia del parere aggiornato del Consorzio di bonifica Acque Risorgive.
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo con modifiche dell'impianto di via primo maggio 110 in comune di Campagna Lupia (VE) acquisito agli atti con protocollo n. 72684 del 24.08.2017 e integrato.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di avviso agli enti di pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia dello studio preliminare ambientale, al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 11.05.2018. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso, per il tramite del SUAP, alla società Menin e Busato s.n.c. e trasmesso al Comune di Campagna Lupia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

